DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/457 DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 2018

che autorizza la Repubblica di Lettonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ([1]), in particolare l'articolo 395,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, il soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi è, di norma, tenuto al pagamento all'erario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

(2) A norma dell'articolo 199 *bis*, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2006/112/CE, gli Stati membri possono stabilire che il soggetto tenuto al pagamento dell'IVA per le cessioni di console di gioco sia il soggetto passivo destinatario della cessione («meccanismo di inversione contabile»). La Lettonia non si avvale di questa possibilità, nonostante applichi l'inversione contabile alle cessioni di tablet PC e laptop sulla base dell'articolo 199 *bis*, paragrafo 1, lettera h), di detta direttiva.

(3) A causa dell'aumento delle frodi nel settore delle console di gioco in Lettonia, la Lettonia desidera introdurre il meccanismo di inversione contabile per le cessioni nazionali di console di gioco.

(4) A norma dell'articolo 199 *bis*, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, il meccanismo di inversione contabile può essere applicato fino al 31 dicembre 2018, per un periodo minimo di due anni. Poiché la condizione del periodo di due anni non è soddisfatta, la Lettonia non può applicare il meccanismo di inversione contabile sulla base dell'articolo 199 *bis*, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2006/112/CE.

(5) Con lettera protocollata presso la Commissione il 15 novembre 2017, la Lettonia ha chiesto di essere autorizzata ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE al fine di designare il destinatario delle cessioni di console di gioco quale debitore dell'IVA.

(6) In conformità dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissioneha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Lettonia con lettera del 23 novembre 2017. Con lettera del 24 novembre 2017 la Commissione ha comunicato alla Lettonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.

(7) In base alle informazioni trasmesse dalla Lettonia, le frodi dell'IVA connesse alle cessioni di console di gioco sono aumentate a seguito dell'introduzione del meccanismo di inversione contabile per le cessioni di telefoni cellulari, tablet PC, laptop e dispositivi a circuito integrato. Le console di gioco sono particolarmente esposte alle frodi dell'IVA in quanto sono articoli dalle dimensioni relativamente ridotte e dal valore relativamente elevato per i quali esiste un fiorente mercato su Internet. Sulla base delle informazioni presentate dalla Lettonia, tale paese ha adottato numerose misure convenzionali per contrastare le frodi dell'IVA. Tuttavia, la Lettonia ritiene necessario introdurre il meccanismo di inversione contabile per le cessioni di console di gioco al fine di evitare perdite di gettito IVA per il bilancio pubblico.

(8) Pertanto, al fine di impedire l'evasione dell'IVA, la Lettonia dovrebbe essere autorizzata ad applicare il meccanismo di inversione contabile alle cessioni di console di gioco per un periodo limitato.

(9) Le misura speciale non incide negativamente sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

([1]) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.